

## **Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" - 5° Aggiornamento del 30 giugno 2015.**

### **1. Premessa**

La Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 definisce il quadro normativo di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari che si iscriveranno nell'Albo unico di cui all'art. 106 TUB, come modificato dal d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 <sup>(1)</sup>.

Con il presente aggiornamento vengono introdotti gli schemi per le segnalazioni di vigilanza prudenziale che gli intermediari finanziari dovranno produrre. In linea con l'approccio adottato per le disposizioni di vigilanza, che prevedono l'estensione, con gli opportuni adattamenti, agli intermediari in questione del regime prudenziale contenuto nel pacchetto CRR/CRD IV, si allineano gli schemi segnaletici di tali intermediari a quelli in vigore per le banche e le SIM <sup>(2)</sup>.

I nuovi schemi informativi tengono conto delle peculiarità che caratterizzano tali intermediari; nel rispetto del principio di proporzionalità, vengono definiti trattamenti specifici ed individuati casi di esclusione dall'obbligo segnaletico.

Lo schema delle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per gli intermediari finanziari iscritti all'Albo unico è stato sottoposto a consultazione pubblica nel mese di novembre 2014 e ad analisi di impatto della regolamentazione.

### **2. Schemi segnaletici per gli intermediari finanziari**

Nella Parte II della presente Circolare (Segnalazioni non armonizzate) è stata aggiunta una nuova sezione 5.

In linea generale le nuove disposizioni fanno rimando alla Parte I della Circolare, relativa agli schemi segnaletici COREP.

Per tenere conto della peculiarità degli intermediari finanziari sono state previste alcune regole specifiche e introdotte alcune semplificazioni ai fini segnaletici.

In particolare, sono dettate regole segnaletiche specifiche:

- per gli intermediari finanziari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico. Il requisito patrimoniale complessivo e i fattori di ponderazione sono adattati al livello di coefficiente di capitale totale del 6% (in luogo dell'8%) delle esposizioni ponderate per il rischio;
- con riferimento alla concentrazione dei rischi; l'esposizione ponderata derivante dall'applicazione del regime di deroga in materia di concentrazione dei rischi, deve essere segnalata convenzionalmente nella voce 10 "Esposizioni ponderate per il rischio specifiche" della posizione patrimoniale.

Per quanto concerne invece le semplificazioni segnaletiche, si fa presente che:

- gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico non inviano le voci relative alla liquidità, alla leva finanziaria e all'informativa al pubblico sulle attività vincolate

<sup>1</sup> La Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" è stata emanata il 12 maggio 2015 ed entra in vigore l'11 luglio 2015.

<sup>2</sup> Per le banche e le SIM si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 575/2013 "CRR" e agli *Implementation Technical Standards* predisposti dall'Autorità Bancaria Europea e adottati dalla Commissione europea con Regolamento (UE) n. 680/2014 (c.d. schemi "COREP").

(*asset encumbrance*), dal momento che sono esclusi dall'applicazione di tali istituti di vigilanza in base alla normativa prudenziale;

- gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) di cui alla Parte I della presente Circolare ad eccezione delle voci segnaletiche relative a:
  - o riserve di conservazione del capitale e anticiclica;
  - o "ripartizione geografica" delle attività di rischio e dei requisiti patrimoniali e "perdite su crediti ipotecari";
  - o ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita.

Inoltre, gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico non inviano le voci relative agli strumenti di AT1.

Ulteriori esenzioni segnaletiche sono previste per le agenzie di prestito su pegno che si iscriveranno all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 112, ultimo comma TUB, attesa la contenuta operatività che le caratterizza. In particolare, tali intermediari non sono tenuti all'invio delle segnalazioni:

- a livello consolidato;
- sul rischio di credito e di controparte su base individuale – metodologia basata sui rating interni, cartolarizzazioni e aggiustamento della valutazione del credito (CVA);
- sui requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato.

Per le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo unico, in linea con le norme prudenziali applicate, non sono previste evidenze segnaletiche di tipo COREP<sup>(3)</sup>.

### **3. Schemi segnaletici per gli IP e gli Imel puri e per gli ibridi non finanziari**

Con il presente aggiornamento è stata, inoltre, aggiunta nella Parte II della Circolare la sezione 6 "IP e IMEL puri, ibridi non finanziari". L'intervento è stato effettuato per definire un quadro organico delle segnalazioni cui sono tenuti questi intermediari. Ciò ha comportato un'azione di razionalizzazione, semplificazione e chiarimento dell'impianto segnaletico applicabile a tali soggetti.

La nuova sezione è applicabile a livello individuale agli IP e IMEL puri, agli ibridi non finanziari e, limitatamente al patrimonio di vigilanza, agli IP e IMEL a operatività limitata.

I nuovi schemi riportano talune voci presenti nella Sezione IV T "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali" della Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL".

### **4. Ambito di applicazione**

Gli obblighi segnaletici di cui alla Sezione 5 si applicano:

- a) a livello individuale agli:
  - o intermediari finanziari iscritti nell'Albo unico;

---

<sup>3</sup> Per tali soggetti sono previsti al momento solo gli obblighi informativi ai sensi del Titolo VII, Capitolo 2, Sezione III, delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288).

- ibridi finanziari;
- b) a livello consolidato ai gruppi finanziari, dei quali fanno parte anche IP e IMEL puri.

Applicano la Sezione 6 a livello individuale gli:

- IP e IMEL puri (anche se appartenenti a gruppi finanziari);
- ibridi non finanziari;
- IP e IMEL a operatività limitata (solo per i dati del patrimonio di vigilanza).

## **5. Termini di invio e periodicità**

Sezione 5.

Si applica la disciplina relativa ai termini d’invio e alle periodicità d’inoltro delle segnalazioni prevista dal Regolamento UE n. 680/2014 per le banche e le SIM (cfr. Parte I della Circolare).

Per tenere conto dell’esigenza di adeguare i sistemi informativi attualmente in uso al nuovo impianto segnaletico introdotto con le presenti disposizioni e di alleviare gli oneri derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo sistema, è stata prevista una proroga di due mesi per gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell’elenco generale e speciale con riferimento all’invio delle prime due segnalazioni successive all’iscrizione.

Sezione 6.

Gli intermediari effettuano le segnalazioni con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12, e devono inviarle entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo) ed entro 25 giorni dalla data di riferimento per quelle riferite al 30 settembre e al 31 marzo (rispettivamente entro il 25 ottobre e 25 aprile).

## **6. Entrata in vigore**

Sezione 5

La presente normativa segnaletica è applicabile a decorrere dalle segnalazioni riferite al trimestre di iscrizione nell’Albo unico, fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo per la proroga dei termini d’inoltro.

Nelle more dell’iscrizione nell’Albo unico, gli intermediari attualmente iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB continuano a produrre le segnalazioni prudenziali secondo gli schemi contenuti nella Sezione IV T “Patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali – segnalazione transitoria” della Circolare n. 217.

Gli intermediari attualmente iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TUB che a regime non saranno iscritti nell’Albo unico producono le segnalazioni contenute nella Sezione IV T “Patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali – segnalazione transitoria” della Circolare n. 217 fino alla data in cui saranno cancellati dall’elenco speciale <sup>(4)</sup>.

---

<sup>4</sup> Ad esempio, si ipotizzi che l’intermediario finanziario A sia cancellato il 15/4/2016 dall’elenco speciale ex art. 107 TUB e non venga iscritto nell’Albo unico; tale intermediario non sarebbe tenuto a produrre le segnalazioni di cui alla Circolare n. 217 riferite al 31/3/2016, perché le stesse dovrebbero essere trasmesse entro una data successiva a quella di cancellazione dall’elenco speciale.

## Sezione 6

I nuovi schemi si applicano a partire dalla segnalazione riferita al 31.12.2015. Prima di tale data, gli intermediari producono le segnalazioni ai sensi della Sezione IV T “Patrimonio di vigilanza e requisiti prudenziali – segnalazione transitoria” della Circolare n. 217.